



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 635 del 18/10/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione di € 417,50 relativo alle spese di registrazione della Sentenza n. 1107/2017- Decreto Ingiuntivo n. 863/2016 notificato da AREA sas. Rif. int. 78/2016.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione di € 417,50 relativo alle spese di registrazione della Sentenza n. 1107/2017- Decreto Ingiuntivo n. 863/2016 notificato da *AREA sas*. Rif. int. 78/2016.

Direttore *ad interim* UOC AFFARI GENERALI e LEGALI

Premesso che

- venne notificato a questa A.O.R.N. ricorso per Decreto Ingiuntivo n° 863/2016 innanzi al Giudice di Pace di Caserta, finalizzato al recupero di crediti pregressi vantati dalla *AREA sas* per il servizio reso di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri;
- il giudice adito, con Sentenza n. 1107/17, ha condannato questa A.O.R.N. al pagamento delle somme ivi riportate, per la quale l'impresa ricorrente ha eseguito sia il precetto che il pignoramento;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 134 del 11/09/2017, questa amministrazione ha risolto bonariamente il credito pregresso emettendo regolare mandato di pagamento;
- in virtù del provvedimento giudiziario suddetto, è stato notificato *Avviso di Liquidazione* dalla Agenzia delle Entrate n° 2017/003/SC/000001107/0/001 di € 417,50, acquisito al prot. n° *26473 del 09/10/2018;

Precisato che

gli atti richiamati in premessa, sono allegati alla presente determinazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

di dover provvedere al pagamento dell'imposta di registro emanata dall'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare ulteriori azioni esecutive con aggravio di spese a carico di questa Azienda;

Considerato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa legislativa in materia;

DETERMINA

per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- Liquidare la somma di € 417,50 (quattrocentodiciassette/50) alla Agenzia delle Entrate, relativa alle spese di registrazione della Sentenza n. 1107/2017 connessa al Decreto Ingiuntivo n° 863/2016 innanzi al Giudice di Pace di Caserta, da imputare sul conto "*fondo contenzioso per ritardato/mancato pagamento*" n. 202020160 del Bilancio 2018;
- Autorizzare la U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
- Trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale, alla U.O.C. G.E.F., nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Dirigente U.O.C.
Affari Generali e Legali
dr. Eduardo Scarfiglieri

Il Direttore *ad interim*
U.O.C. Affari Generali e Legali
avv. Eduardo Chianese



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2017/003/SC/000001107/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA
UFFICIO TERRITORIALE DI CASERTA (TEJ)

Il DIRETTORE

PROVINCIALE EBOLI PELLEGRINO

avverte

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBA

C.F. 02201130610

DOMICILIATO IN
VIA PALASCIANO SNC 81100 CASERTA (CE)
IN QUALITA' DI ATTORE

che in relazione

ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001107/2017

DEL 21/06/17 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI CASERTA

e per i seguenti motivi:

T.U. IMPOSTA DI REGISTRO - DPR 131/86 OMESSO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE ED ONERI
ACCESSORI DOVUTI SU SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE

PARTI: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA / AREA SAS
OGGETTO: REVOCA D.I. N. 863/16 E PAGAM. FATTURA RG. 4446/16

REPERTORIO N.: 421/17

AVVERTENZE: SONO SOLIDAMENTE OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTE TUTTE LE PARTI
IN CAUSA (ART. 57, COMMA 1, D.P.R. 131/86.

N.B.

1) SI PREGA DI ACCERTARSI CHE NEL VERSAMENTO RISULTI RIPORTATO IL NUMERO DI
RIFERIMENTO INDICATO SULL'ALLEGATO MODELLO DI PAGAMENTO

2) IL PUBBLICO SI RICEVE NEI GIORNI DI MARTEDI E GIOVEDI DALLE ORE 8,30 ALLE
ORE 12,30 E DALLE 14,00 ALLE 15,00 NELLA SEDE DI VIA CESARE BATTISTI N. 10 -
CASERTA (CE)

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	400,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
	TOTALE DOVUTO	417,50 EURO

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale Pellegrino Eboli, giusta
disposizione di servizio n. 29 del
1°/08/2017 e successive
modificazioni e/o integrazioni

Il DIRETTORE PROVINCIALE
EBOLI PELLEGRINO

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **FUSCO UMBERTO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
dp.Caserta@pce.agenziaentrate.it
- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo.

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- il ricorso se notificato via PEC ovvero l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica del ricorso o la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

IL REFERENTE

PER INFO E CONTATTI 0823/257562 - MAIL: UMBERTO.FUSCO@AGENZIAENTRATE.IT

PER GLI ATTI DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE RIVOLGERSI A

PER INFO E CONTATTI 0823/257701 - MAIL: GIUSEPPE.BUONOMO@AGENZIAENTRATE.IT



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T E J 2 0 1 8 7 1 0 0 2 2 2 1 6 2

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	
4. AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIA				giorno mese anno	
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE		
☐		☐	0 2 2 0 1 1 3 0 6 1 0		

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	
5.				giorno mese anno	
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE		
☐		☐			

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

T E J	
codice	sub. codice (*)

7. COD. TERRITORIALE (*)

--	--	--	--

8. CONTENZIOSO

--

9. CAUSALE

R G

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

Anno	Numero
2 0 1 7	0 0 3 S C 0 0 0 0 1 1 0 7 0

11. CODICE TRIBUTO

1 0 9 T
8 0 6 T

12. DESCRIZIONE (*)

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE

13. IMPORTO

400,00
17,50
417,50

14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

QUATTROCENTODICIASSETTE / 50

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPIRE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLI

FIRMA

--

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. _____ / _____
cod. ABI CAB

firma _____

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[illegible]

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T	E	J	2	0	1	8	7	1	0	0	2	2	2	1	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 4. AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIA	NOME DATA DI NASCITA giorno mese anno
SESSO M o F 	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE
PROV. 	CODICE FISCALE giorno mese anno
giorno mese anno	

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE

8. CONTENZIOSC

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T	E	J	
codice			sub. codice (*)

R	G
---	---

Anno	Numero
2017	0035C0000011070

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

[illegible]

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE

13. IMPORTO

[illegible]

14. COD. DESTINATARIO

[illegible]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

417,50

EURO (lettere)

QUATTROCENTODICIASSETTE / 50

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
			AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	me	anno		

Deliberazione n° 134

del 11 settembre 2017

Oggetto: Debiti Pregressi. Atto di Precetto su Sentenza 1107/2017 (Decreto Ingiuntivo n. 863/2016)
Ditta Area s.a.s. Risoluzione bonaria.

**IL DIRETTORE ad interim
U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

Premesso che

- l'Ufficio di Gabinetto della Giunta Regionale della Campania, con nota prot. n° 2017.0011567/UDCP/GAB/CG del 26/04/2017, a firma del Presidente Vincenzo De Luca, ha richiamato l'attenzione di tutte le aziende sanitarie campane al rispetto dei tempi di pagamento delle partite debitorie pregresse, invitando le direzioni generali dei medesimi nosocomi a costituire gruppi di lavoro pluriprofessionali dedicati, con il compito di effettuare una ricognizione puntuale delle diverse pratiche non definite e proporre possibili azioni per la loro chiusura definitiva;
- questa A.O.R.N., recepita tale disposizione, ha predisposto la costituzione di un *Gruppo di Lavoro* con nota prot. n° 9169/I del 28/04/2017;

Preso atto che

il *Gruppo di Lavoro*, preliminarmente, come da verbali agli atti, ha provveduto ad una sommaria ricognizione della situazione debitoria pregressa;

Dato atto che

- il *Gruppo di Lavoro*, nell'incontro del 31/07/2017, nel proseguire la trattazione di alcune specifiche situazioni connesse alla debitoria pregressa per le quali i fornitori hanno fatto ricorso ad azioni legali per il recupero del credito, ha affrontato la situazione debitoria relativa alla ditta Area sas, la cui fattura n°10 del 29/06/2009 di €. 3.558,00- è stata oggetto di decreto ingiuntivo;
- il Decreto Ingiuntivo, opposto dall'avvocatura interna, ha dato luogo ad una sentenza che, pur revocando il provvedimento monitorio, ha condannato l'Azienda Ospedaliera a versare alla società Area sas la somma di €.3.256,80- oltre spese legali - a titolo di risarcimento per l'indebito arricchimento realizzato;
- il *Gruppo di lavoro*, nella stessa seduta, ha provveduto a redigere apposito verbale, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui emerge la necessità di provvedere all'esecuzione della Sentenza precettata al fine di evitare ulteriori costi a carico di questa A.O.R.N. derivanti dal prosieguo dell'azione esecutiva.

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Ritenuto

- di dover procedere a prendere atto del verbale del *Gruppo di lavoro* del 31/07/2017 che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dover demandare alla U.O.C. Economico - Finanziaria la contabilizzazione della nota di credito, emessa da Area s.a.s. a storno totale della fattura ingiunta; della somma di €.3.256,80- dovuta a titolo di risarcimento per l'indebito arricchimento; nonché delle spese legali di cui alla Sentenza precettata, imputando i corrispettivi importi nel fondo rischi, valorizzato in legal app.

PROPONE

1. di prendere atto del verbale del 31/07/2017, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e delle conclusioni in esso recepite al fine di evitare ulteriori costi a carico di questa A.O.R.N. derivanti dal prosieguo dell'azione esecutiva;
2. di demandare alla Gestione Economico - Finanziaria la contabilizzazione della somma dovuta a titolo di risarcimento per l'indebito arricchimento per l'importo di €.3.256,80-, nonché delle spese legali, a favore degli avvocati Marzano Raffaele e Giordano Francesco, come da fatture, n° 4_2017 e 1_2017 di €.879,78- ciascuna,

liquidate dalla sentenza precettata ed allegate al presente provvedimento, imputando i corrispettivi importi nel fondo rischi, valorizzato in legal app, nonché l'emissione dei relativi mandati di pagamento a saldo e stralcio del contenzioso riguardante vertenza Area s.a.s.;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Affari Generali e Legali, Gestione Economico - Finanziaria, ed al Gruppo di Lavoro mediante la segreteria della Direzione Amministrativa.
4. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

L'estensore
avv. Anna Sammarco

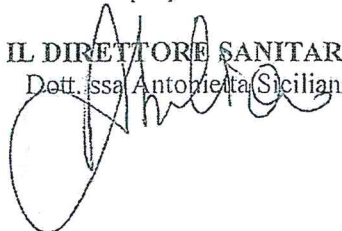


**IL DIRETTORE U.O.C.
AFFARI GENERALI E LEGALI**
Dott. Gaetano Gubitosa

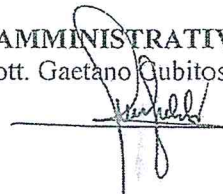


Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gaetano Gubitosa



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

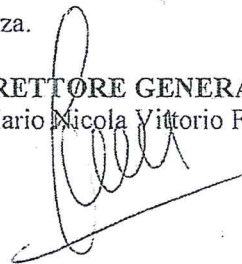
- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **PRENDERE** atto del verbale del 31/07/2017, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e delle conclusioni in esso recepite al fine di evitare ulteriori costi a carico di questa A.O.R.N. derivanti dal prosieguo dell'azione dal prosieguo dell'azione esecutiva;
2. **DEMANDARE** alla Gestione Economico - Finanziaria la contabilizzazione della somma dovuta a titolo di risarcimento per l'indebito arricchimento per €3.256,80-, nonché delle spese legali, a favore degli avvocati Marzano Raffaele e Giordano Francesco, come da fatture, n° 4_2017 e 1_2017 di €879,78- ciascuna, imputando i corrispettivi importi nel fondo rischi, valorizzato in legal app, liquidate dalla sentenza precettata, nonché l'emissione dei relativi mandati di pagamento a saldo e stralcio del contenzioso riguardante vertenza Area s.a.s.
3. **TRASMETTERE**, altresì, al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Affari Generali e Legali, Gestione Economico - Finanziaria, ed al Gruppo di Lavoro mediante la segreteria della Direzione Amministrativa.
4. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante





04/07/2017 10.28-20170014014

SANMARCO

ATTI

19/7/2017

Da "affarigenerali@ospedalecasertapec.it" <affarigenerali@ospedalecasertapec.it>

A "protocollo interno" <protocollointerno@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 4 luglio 2017 - 08:51

I: notificazione ai sensi dell art 3bis Legge 53_1994

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
via Palasciano s.n. 81100 CASERTA
U.O.C. Affari generali e legali

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola (ed eventualmente i suoi allegati) Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Da : "Per conto di: raffaelemarzano@avvocatinapoli.legalmail.it" posta-certificata@legalmail.it

A : affarigenerali@ospedalecasertapec.it

Cc :

Data : Mon, 3 Jul 2017 17:44:23 +0200

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi dell art 3bis Legge 53_1994

In allegato si notificano:

1) atto di precetto firmato digitalmente nell'interesse di Area sas; 2) relata di notifica firmata digitalmente; 3) copia per procuratore sentenza n. 1107-2017 del Giudice di Pace di Caserta; 4) procura ad agire in via esecutiva.

Avv. Raffaele Marzano

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;

2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/>;

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>.

Allegato(i)

Relata di Notifica.pdf.p7m (186 Kb)

atto di precetto Area-AORN Caserta.pdf.p7m (74 Kb)

procura.pdf (647 Kb)

sentenza 1107_2017 procuratore.pdf (2231 Kb)



Sent. n°. 1107/11
Rep. n°. 421/11
Cron. n°. 5240/17
R.G. n°. 4446/16
Oggetto: off. D.I.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dott. Marco Capitelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 4446/16 del ruolo generale affari contenziosi, assegnata in decisione il 17/03/2017, aventi ad oggetto *opposizione a d.i. nr. 863/16* e vertente

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine dell'atto di citazione in opposizione dagli avv.ti Gelsomina D'Antonio e Anna Sammarco con le quali elettivamente domicilia in Caserta alla via Palasciano, (p.i. 02201130610);

ATTRICE-OPPONENTE

E

AREA s.a.s. di Paritario Marcello & C., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto dagli avv.ti Raffaele Marzano e Francesco Giordano con i quali elettivamente domicilia in Marzano in Caserta alla piazza Vetrano n. 1, (p.i. 02805650617);

CONVENUTA-OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale di causa del 17/03/2017.

IN FATTO E DIRITTO

Con decreto n. 863/16 del 26/05/2016, e reso pubblico in data 30/05/2016, pronunciato su ricorso di AREA s.a.s. di Paritario Marcello & C., il Giudice di Pace di questo Ufficio ingiungeva alla AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA il pagamento della somma di Euro 3.588,00, oltre interessi legali e spese procedurali come ivi liquidati.

Tale somma veniva richiesta dalla ricorrente quale pagamento della fattura n. 10/09 del 29/06/2009 per raccolta e trasporto a smaltimento di rifiuti ospedalieri cod. 150101 e 200102.

Avverso tale ingiunzione, con citazione ritualmente notificata, proponeva tempestiva opposizione l'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI

Il Giudice di Pace
dott. Marco Capitelli

CASERTA, la quale contestava l'ingiunzione per assenza di contratto con P.A.

Si costituiva l'opposta AREA s.a.s. di Paritario Marcello & C. contestando le deduzioni della controparte. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo, oltre vittoria di spese. In subordine la condanna dell'opponente per ingiustificato arricchimento.

Istruito il giudizio a mezzo di produzione di documentazione e di prova per testi, la causa all'udienza del 17/03/2017 veniva riservata per la decisione.

A fondamento del decreto di ingiunzione in questa sede opposto la società AREA s.a.s. di Paritario Marcello & C. ha chiesto il pagamento in danno dell'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA della fattura n. 10/09 del 29/06/2009 per raccolta e trasporto a smaltimento di rifiuti ospedalieri cod. 150101 e 200102.

Dalla documentazione allegata in atti si rileva che le parti in causa il 28/06/2006 stipulavano convenzione con durata triennale per la raccolta di rifiuti contrassegnati dai codici 100101 (carta e cartoni) e 200102 (vetro grezzo), al costo di Euro 230,00 oltre IVA per singolo viaggio.

Con deliberazione n. 633 del 14/09/2007 del Direttore Generale dell'azienda ospedaliera opponente veniva sostanzialmente ratificata la suddetta convenzione.

La volontà di obbligazione, quindi, risulta tradotta in forma scritta - in ottemperanza alle norme regolatrici della materia - in un unico atto contrattuale coevamente sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal privato, da cui si può desumere la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da svolgersi e al compenso da corrispondersi (Cass. Civ., sez. I, sent. 7298 del 26/3/2009).

Con raccomandata del 16/01/2009 (prot. 457), ricevuta dalla società opposta il 29/01/2009, l'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA comunicava alla società AREA s.a.s. di Paritario Marcello & C. con tempestiva disdetta convenzionale (e cioè due mesi prima della scadenza fissata al 27/06/2009) la scadenza alla data del 27/06/2009 dell'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti cod. 200101 e 200102.

Orbene, dall'esame della documentazione allegata dalla parte opposta si rileva che tutti i viaggi per la raccolta dei rifiuti risultano effettuati tra il 01/06/2009 ed il 27/06/2009, e pertanto entro i termini di scadenza della convenzione.

Il teste Paritario Luigi confermava che la società opponente nel periodo dal 01/06/2009 al 27/06/2009 provvedeva con propri mezzi a raccogliere presso l'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA rifiuti di carta, cartone e vetro, nonché a conferire gli stessi presso i centri autorizzati per lo

Il Giudice di Pace
dot. Mario Lepitelli

smaltimento.

Pertanto, in calce alle schede "formulari rifiuti", e specificatamente nella sezione relativa al produttore dei rifiuti, risultano apposti il timbro della Direzione Medica P.O. dell'azienda ospedaliera opponente nonché la sigla di sottoscrizione.

Risulta, quindi, provato che la società AREA s.a.s. di Paritiano Marcello & C. effettuava servizio di raccolta dei rifiuti per conto della AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA, come indicato nella fattura n. 10/09 del 29/06/2009 di cui si chiede il pagamento.

Ciò detto, si osserva.

Come si evince dalle schede "formulari rifiuti" prodotti dall'opposta, tra tutti i viaggi di cui si chiede il pagamento con la fattura n. 10/09 l'unico servizio di raccolta dei rifiuti con codice 200102, di cui alla intervenuta convenzione tra le parti, risulta essere quello effettuato in data 26/09/2009. Tutti gli altri viaggi, invece, si riferiscono alla raccolta di rifiuti con codice 150101, non ricompresi nella convenzione.

Di conseguenza, l'azienda ospedaliera opponente deve essere condannata al pagamento in favore della società opposta della somma di Euro 276,00, comprensiva di IVA, per il servizio di raccolta rifiuti cd. 200102 effettuato il 26/06/2009.

Con riferimento agli altri viaggi effettuati e non ricompresi nella convenzione tra le parti, l'opposta ha fornito idonea prova dell'utilitas della prestazione in favore dell'azienda ospedaliera, la quale ha comunque fruito della prestazione eseguita dalla opposta società, utilizzando mezzi e risorse della stessa, e traendone quindi un beneficio.

Pertanto, secondo il dettato della Suprema Corte (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 26/05/2015 n° 10798) la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili, trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. deve provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.

Nessuna prova sul punto ha fornito l'opponente, la quale, anzi, ha riconosciuto il proprio arricchimento, seppur non con l'adozione di un atto formale, bensì tacitamente attraverso l'effettiva utilizzazione della prestazione o dell'opera.

Ciò detto, con riferimento alle somme richieste in pagamento per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti con codice 150101 di cui alla *locupletatio* dell'ente ospedaliero, si osserva.

Il Giudice di Pace
dott. M. Capicelli

L'art. 147 co. 5 DPR 554/99, nonché il successivo art. 176 DPR 207/10 in materia di appalti di lavori pubblici, stabiliscono che, in caso di opera intrapresa per motivi di somma urgenza per la quale non vi sia stata l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, occorre procedere alla liquidazione delle "spese" relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Il riconoscimento delle sole "spese" non può ritenersi equivalente al pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, sia perché, da un punto di vista letterale e sistematico, esso si contrappone al pagamento del "prezzo della prestazione" regolato dal 3° comma del medesimo articolo, sia perché, diversamente opinando, verrebbe ad annullarsi qualsiasi differenza tra l'ipotesi in cui vi sia stato il regolare completamento della procedura amministrativa (con l'emissione del provvedimento di approvazione dei lavori e la copertura della spesa) e quella in cui ciò non sia avvenuto, finendo, evidentemente, per rendere del tutto superflua detta approvazione.

In materia di responsabilità della PA, il lucro cessante spettante all'appaltatore, ossia l'utile che quest'ultimo avrebbe conseguito se la PA avesse regolarmente aggiudicato i lavori, ovvero il danno riconosciuto all'impresa in caso di indennizzo per il recesso anticipato da parte della PA è, per giurisprudenza costante, equitativamente valutato nella misura del 10% dell'importo dell'appalto, conformemente al criterio offerto dall'art. 345 L. 2248/1865 (riprodotto dall'art. 122 DPR 554/99).

Tale parametro può essere ragionevolmente utilizzato anche in questa sede quale misura dell'utile percepito da parte della società opposta per lo svolgimento del servizio di raccolta, utile che, per le ragioni sopra illustrate, esorbita dalla nozione di "spese" che possono essere riconosciute in mancanza dell'approvazione dei servizi medesimi.

Pertanto, nel caso di specie, l'azienda ospedaliera opponente deve essere condannata al pagamento in favore della società opposta della ulteriore somma di Euro 2.980,80 comprensiva di IVA (E. 276,00 x 12 = 3.312,00 detratti E. 331,20 quale 10% come sopra esposto), per il servizio di raccolta rifiuti cd. 150101 espletato dal 01/06/2009 al 27/06/2009.

Vanno infine corrisposti gli interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo.

In considerazione dei motivi suesposti deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi delle tabelle professionali di cui al D.M. 55/14, in considerazione delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con attribuzione al procuratore.

Il Giudice di Pace
dot. Mario Cipitelli

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 182/12 emesso dal Giudice di Pace di questo Ufficio in data 26/05/2016, e reso pubblico il 30/05/2016;
- 2) condanna l'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA al pagamento in favore di AREA s.a.s. di Paritario Marcello & C. della complessiva somma di Euro 3.256,80, oltre interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo.
- 3) condanna l'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA al pagamento in favore di AREA s.a.s. di Paritario Marcello & C. delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.090,00, di cui Euro 90,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA nelle aliquote vigenti, con attribuzione agli avv.ti Raffaele Maizano e Francesco Giordano.

Così deciso in Caserta, li 27/03/2017

IL CANCELLIERE
rag. Pietro Fiorentino

Il Giudice di Pace
dott. Marco Capinelli

Uff. del Giudice di Pace di Caserta

Sp. Letto in Cancelleria

21 GIU 2017

Il Funzionario
IL CANCELLIERE
rag. Pietro Fiorentino

SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE
*Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti
e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al
Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della
forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.*

La presente copia si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avv.

MARZANO - GIORDANO	X	Nella qualità di difensore
		quale attributario

Caserta, 28/06/2017

IL CANCELLIERE
(Rag. Pietro Fiorentino)

APPOSTI BOLLI PER € 13.48
IL CANCELLIERE



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Raffaele Marzano**, codice fiscale: **MRZRFL63M18F839V**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Area Sas Di Paritario Marcello** (P.IVA: 02805650617), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Paritario Marcello, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

atto di precetto Area-AORN Caserta.pdf.p7m, documento redatto in proprio contenente atto di precetto su sentenza n. 1107_2017 del Giudice di Pace di Caserta,

sentenza 1107_2017 procuratore.pdf, copia per immagine contenente sentenza in forma esecutiva per il procuratore n. 1107_2017 del Giudice di Pace di Caserta e

procura.pdf, copia per immagine contenente copia cartacea della procura ad agire in via esecutiva rilasciata da Area sas

a **Azienda Ospedaliera Sant'Anna E San Sebastiano Di Caserta** (P.IVA: 02201130610), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Mario Nicola Vittorio Ferrante all'indirizzo di posta elettronica certificata **affarigenerali@ospedalecasertapec.it** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni. La notifica viene eseguita dall'indirizzo PEC **raffaelemarzanoavvocatinapoli.legalmail.it** presente su Reginde. Nello stesso tempo

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che gli allegati **sentenza 1107_2017 procuratore.pdf**, contenente sentenza in forma esecutiva per il procuratore n. 1107_2017 del Giudice di Pace di Caserta e **procura.pdf**, contenente copia cartacea della procura ad agire in via esecutiva rilasciata da Area sas sono conformi agli originali cartacei dai quali sono stati estratti.

Caserta, 03/07/2017

Firmato digitalmente da **Avv. Raffaele Marzano**

Avv. Raffaele MARZANO

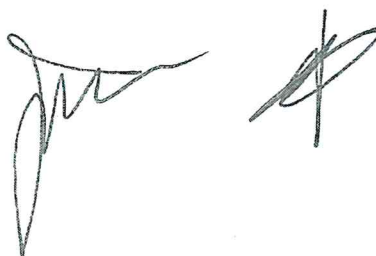
Avv. Francesco GIORDANO

Informata ai sensi dell'art.4, 3° comma del D.Lgs. n.28/2010 e succ.modifiche e integrazioni, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, L'AREA s.a.s. di Paritario Marcello & C. (P.IVA 02805650617) corrente in San Nicola La Strada (CE), alla Via Pacinotti n.4, in persona del legale rapp.te p.t. sig. Paritario Marcello, Vi conferisce mandato a rappresentarla e difenderla innanzi al Tribunale di S.Maria Capua Vetere, facendo tutto quanto necessario per l'esecuzione della sentenza n. 1107-2017 del Giudice di Pace di Caserta resa nel giudizio avente RG 4446/2016, con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre azione di merito ed esecutiva, farsi sostituire in giudizio, rinunciare all'azione, transigere, quietanzare ed incassare somme, accettare rinunzie. Fare quanto ritenuto utile per l'espletamento del mandato ed approvando fin d'ora e senza riserve il Vostro operato. Si elegge domicilio con Voi in Caserta alla Piazza Vetrano n. 1-P.co Ambra. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si consente alla utilizzazione dei dati che ci riguardano per lo svolgimento dell'attività professionale inerente il mandato conferito ed ogni altra attività ad esso inerente.

Addì, 27 giugno 2017

Area s.a.s.
l'amministratore

TALE È



Avv. Raffaele Marzano & Partners
Piazza Vetrano n.1 Parco Ambra 81100 – CASERTA
Tel/ Fax n. 0823343553
e-mail: avvocatomarzanoepartners@alice.it

ATTO DI PRECETTO

L'AREA s.a.s. di Paritario Marcello & C. (P.IVA 02805650617) corrente in San Nicola La Strada (CE), alla Via Pacinotti n.4, in persona del legale rapp.te p.t. sig. Paritario Marcello, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele MARZANO (codice fiscale MRZRFL63M18F839V, PEC raffaelemarzano@avvocatinapoli.legalmail.it - FAX 0823343553) e dall'avv. Francesco Giordano (codice fiscale GRDFNC74M26L049D, PEC francesco.giordano@avvocatismcv.com FAX 0823343553) unitamente ai quali elett.te domicilia presso lo Studio legale Marzano in Caserta, alla Piazza Vetrano 1 P.co Ambra, in virtù di procura ex art. 83 comma 3 c.p.c.

PREMESSO CHE:

- con decreto ingiuntivo n. 863/2016 emesso dal Giudice di Pace di Caserta in data 26/05/2016, è stato ingiunto alla AZIENDA Ospedaliera San'Anna e San Sebastiano di Caserta con sede in Caserta, alla Via Palasciano, partita I.V.A. 022011306100, in persona del suo legale rapp.te p.t. di pagare in favore della Area sas l'importo di € 3.588,00 per sorta credito, oltre gli interessi cd. commerciali ed oltre alle spese e compensi della procedura monitoria;
- avverso tale decreto ingiuntivo, l'A.O. SS. Anna e Sebastiano ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Caserta con giudizio rubricato a RG 4446/2016 definito dal Giudice Capitelli con sentenza n. 1107/2017 (Rep. 421/2017; Cron. 5240/2017) depositata in data 21 giugno 2017 con cui detto decreto è stato revocato, ma l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta è stata condannata al pagamento in favore di Area sas di Paritario Marcello € C. dell'importo di € 3.256,80 nonchè delle spese del giudizio di opposizione;
- detta sentenza, munita della formula esecutiva apposta in data 28 giugno 2017, viene notificata contestualmente al presente atto di precetto;

TANTO PREMESSO

L'Area sas, rapp.ta e difesa come sopra

INTIMA E FA PRECETTO

alla **AZIENDA OPEDALIERA SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO DI CASERTA**, con sede in Caserta, alla Via Palasciano, partita I.V.A. 022011306100, in persona del suo legale

rapp.te p.t. ivi dom.to per ragione di carica, di pagare nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto quanto segue:

sorta capitale	€	3.256,80
n. 2 marche per copie esec. sentenza	€	13,48
compenso per precetto	€	135,00
rimborso spese forfetarie 15% su € 135,00	€	20,25
C.P.A. 4% su totale di € 155,25	€	6,21
I.V.A. 22% su imponibile di € 161,46	€	35,52

E CIOE' COMPLESSIVAMENTE A PAGARE € 3.467,26

oltre successivi interessi legali da oggi fino all'effettivo soddisfo ed oltre eventuali successive spese legali occorrenti.

Con formale avvertenza ad essa debitrice che, in difetto di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata come per legge, anche presso terzi.

Si avverte, inoltre, la debitrice che, ai sensi dell'art. 480, 2° comma, c.p.c. come introdotto dall'art. 13 DL 83/2015, ove ne ricorrano i presupposti di legge, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Caserta, 3 luglio 2017

Avv. Raffaele Marzano

Avv. Francesco Giordano



Avv. Raffaele Marzano & Partners
Piazza Vetrano n.1 Parco Ambra 81100 CASERTA
Tel/ Fax n. 0823343553
e-mail avvocatomarzanoepartners@alice.it

R.G. N. 2582/16
D.I. N. 863/16
CRON. N. 6384/16
REP. N.

GIUDICE DI PACE DI CASERTA
Ricorso per decreto ingiuntivo

La **AREA s.a.s. di Paritario Marcello & C.** (P.IVA 02805650617) corrente in San Nicola La Strada (CE), alla Via Pacinotti n.4, in persona del legale rapp.te p.t. sig. Paritario Marcello, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele MARZANO (codice fiscale MRZRFL63M18F839V, PEC raffaelemarzano@avvocatinapoli.legalmail.it - FAX 0823343553) e dall'avv. Francesco Giordano (codice fiscale GRDFNC74M26L049D, PEC francesco.giordano@avvocatismcv.com FAX 0823343553) unitamente ai quali elett.te domicilia presso lo Studio legale Marzano in Caserta, alla Piazza Vetrano P.co Ambra, in virtù di mandato a margine del presente atto

Espone

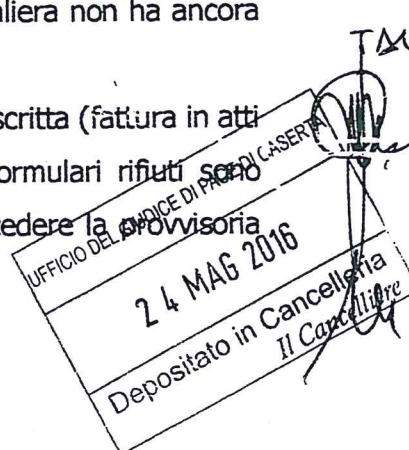
- l'istante società è creditrice nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano, in persona del legale rapp.te p.t., dell'importo di 3.588,00, a saldo della fattura n. 10/09 del 29/06/2009 protocollata in data 1/07/2009 e regolarmente emessa per prestazioni rese relativamente al servizio di raccolta e trasporto a smaltimento di rifiuti ospedalieri aventi cod. 150101 e 200102;
 - la ricorrente ha eseguito regolarmente il servizio di trasporto dei citati rifiuti ospedalieri presso il soggetto incaricato dello smaltimento, ossia la Cartofer snc di San Nicola La Strada, come risulta da n. 13 formulari di trasporto rifiuti allegati alla fattura;
 - nonostante i numerosi solleciti effettuati, da ultimo a mezzo lettera racc. AR del 20/09/2010 a ministero dell'avv. Biagio Trapani, l'Azienda Ospedaliera non ha ancora saldato il dovuto;
 - Il credito è liquido, certo ed esigibile, siccome fondato su prova scritta (fattura in atti con relativi documenti di trasporto dei rifiuti) e atteso che i formulari rifiuti sono sottoscritti anche dal debitore, sussistono i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ex art. 642 comma 2 c.p.c.
- l'istante ut supra rapp.ta, domiciliata e difesa

Chiede

Avv. Raffaele MARZANO
Avv. Francesco GIORDANO
Informati ai sensi dell'art.4, 3° comma del D.Lgs. n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita prevista negli artt. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, Vi conferiamo mandato a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio in ogni fase e grado, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di spiegare domande riconvenzionali, chiamare in causa, proporre azione di merito ed esecutiva, proporre appello e gravame in genere al provvedimento emittendo, farsi sostituire in giudizio, rinunciare all'azione transigere, quietanzare ed incassare somme, accettare rinunzie Fare quanto ritenuto utile per l'espletamento del mandato ed approvando fin d'ora e senza riserva il Vostro operato. Eleggiamo domicilio presso il Vostro studio in Caserta alla Piazza Vetrano n.1 Parco Ambra, e per i fini del presente atto insieme a Voi presso il Vostro domiciliatario in intestazione. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 successive modifiche e integrazioni, consentiamo alla utilizzazione dei dati che ci riguardano per lo svolgimento dell'attività professionale inerente il mandato conferito ed ogni altra attività ad esso inerente.

Addi

AREA s.a.s.
L'Amministratore



Il Giudice di Pace

- Letti gli atti di causa;
- Rilevato che, seppure l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, ciò non di meno è opportuno procedere alla istruzione della causa anche in considerazione della contestazione del rapporto contrattuale;
- Ritenuto che pertanto allo stato non sussistono le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Sciogliendo la riserva che pende,

P Q M

1) Rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

2) Rinvia alla udienza del 13/01/2017, invitando le parti di precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, produrre ulteriori documenti e richiedere nuovi mezzi di prova da assumere.

Si comunichi.

Caserta, li 29/11/2016

Il Giudice di Pace
dott. Marco Capitelli



alla S.V. Ill.ma di voler ingiungere ex art. 633 e ss, **all'Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano** in persona del legale rapp.te p.t. (partita IVA 02201130610) con sede in Caserta, alla Via F. Palasciano di pagare **immediatamente** ex art. 642 comma 2 c.p.c. in favore della ricorrente per i motivi di cui in premessa, l'importo di **€ 3.588,00**, oltre agli interessi corrispettivi e moratori ai sensi del D.lgs 231/02 e succ. modifiche ed integrazioni o, in alternativa, ai sensi del D.lgs 163/06 dalla data di scadenza della fattura fino all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese e compensi ex DM 55/14, rimborso spese forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.

Concedere termine solo ai fini di eventuale opposizione

Si deposita: copia fattura n. 10/09 con allegati n. 13 FIR; copia lettera racc. AR del 20/09/2010 dell'avv. Biagio Trapani.

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/02 e succ. modifiche e integrazioni, si dichiara che il valore della causa è di € 3.588,00 per cui, trattandosi di decreto ingiuntivo, viene versato il contributo unificato di € 49,00.

Caserta, 16 maggio 2016

Avv. Raffaele Marzano



Avv. Francesco Giordano

2587/16 R.G.



IL GIUDICE DI PACE DI CASERTA

Letto il ricorso che precede;

ritenuta la propria competenza;

visti i documenti allegati e la fondatezza della domanda;

Visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.

INGIUNGE A

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANTIANNA

E SAN SEBASTIANO, IN PERSONA DEL L.R. DOMICILIA TO

COME IN RICORSO

di pagare entro il termine di giorni 40 dalla notifica del presente Decreto;

in favore del ricorrente, la somma di Euro 3.588,00

OLTRE INTERESSI EX D. LGS. 231/02

per la causale di cui al ricorso, oltre le spese della presente procedura che si liquidano in complessivi Euro 680,00 ivi compresi Euro 600,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.-

IN MISURA DEL 15% EX ART. 2 DM 55/14 CON ATTRIBUZIONI
AI DIFENSORI ANTISTATALI

Avverte l'ingiunto che, ove lo voglia, ha diritto di proporre opposizione avverso il presente decreto, nel termine sopraindicato, mediante atto di citazione innanzi a questa Autorità Giudiziaria, in difetto, questo decreto sarà dichiarato esecutivo.

Caserta, li 26/5/2016

Il Cancelliere
(Pietro Fiorentino)

IL GIUDICE DI PACE
DOTT. TOMMASO CADEONE

Depositato in Cancelleria li 30 MAG 2016

Il Cancelliere
(Pietro Fiorentino)



AD ISTANZA DEGLI AMM. R. MARTANO & F. GIORNANO, NELL'INTERESSE DI AREA SAS
SI NOTIFICHI A:

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT'ANNA & SAN SEBASTIANO, IMPMUN
del R.P.T., DOM. TO PULCRUM IN CASERTA, VIA F. PALASCIANO

RELAZIONE DI NOTIFICA
A Istanza di corso in materia di diritto di famiglia U. Civile
Giudiziario ha n. 1000 al
Sig. DE ROSA - di Caserta S. A - n. 0
mediante consegna di copia a mani.

A mani di [Signature]
incaricato ed addetto all'istruttoria degli Atti T. Q.
le 04/4/16

TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
Uff. Giudiziario
Daniela Marino

[Signature]
2016



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:UAPAT	del		
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	202020160		
Descrizione:	FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO / MANCATO PAGAMENTO		
Presente Autorizzazione:	€417,50	n° 9	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 15/10/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 635 del 18/10/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione di € 417,50 relativo alle spese di registrazione della Sentenza n. 1107/2017- Decreto Ingiuntivo n. 863/2016 notificato da AREA sas. Rif. int. 78/2016.

In pubblicazione dal 18/10/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Pasquale Cecere

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta